



# Regione Lombardia

## IL CONSIGLIO

XII LEGISLATURA

ATTI: 2023/XII.2.4.1.13

SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2024

DELIBERAZIONE N. XII/270

Presidenza del Presidente ROMANI

Segretari: consiglieri CAPPELLARI e SCANDELLA

### Consiglieri in carica:

ANELLI Roberto	FERRAZZI Luca Daniel	PASE Riccardo
ASTUTI Samuele	FIGINI Fabrizio	PIAZZA Mauro
BAFFI Patrizia	FONTANA Attilio	PILONI Matteo
BASAGLIA COSENTINO Giacomo	FORTE Matteo	PIZZIGHINI Paola
BESTETTI Marco	FRAGOMELI Gian Mario	POLLINI Paola
BOCCI Paola	GADDI Sergio	PONTI Pietro Luigi
BONTEMPI Giorgio	GALLERA Giulio	ROMANI Federico
BORGHETTI Carlo	GALLIZZI Nicolas	ROMANO Paolo
BRAVO Carlo	GARAVAGLIA Christian	ROSATI Onorio
BULBARELLI Paola	INVERNICI Diego	ROTA Ivan
BUSSOLATI Pietro	INVERNIZZI Ruggero	ROZZA Maria
CACUCCI Maira	LICATA Giuseppe	SALA Andrea
CANTONI Alessandro	LOBATI Jonathan	SASSOLI Martina
CAPARINI Davide Carlo	MACCONI Pietro	SCANDELLA Jacopo
CAPPELLARI Alessandra	MAGONI Lara	SCHIAVI Michele
CARRA Marco	MAJORINO Pierfrancesco	SCURATI Silvia
CARZERI Claudia	MALANCHINI Giovanni Francesco	SNIDER Silvana
CASATI Davide	MANGIAROTTI Claudio	SPELZINI Gigliola
CESANA Marisa	MARRELLI Luca	VALCEPINA Chiara
COMINELLI Miriam	MASSARDI Floriano	VALLACCHI Roberta
CORBETTA Alessandro	MONTI Emanuele	VENTURA Marcello Maria
DE BERNARDI MARTIGNONI Giuseppe	NEGRI Alfredo Simone	VILLA Alessia
DELBONO Emilio	NOJA Lisa	VITARI Riccardo
DI MARCO Nicola	ORSENIGO Angelo Clemente	VIZZARDI Massimo
DOTTI Anna	PALADINI Luca	ZAMPERINI Giacomo
DOZIO Jacopo	PALESTRA Michela	ZOCCHI Luigi
FELTRI Vittorio	PALMERI Manfredi	

**Consiglieri in congedo:** DE BERNARDI MARTIGNONI.

**Consiglieri assenti:** BESTETTI, BUSSOLATI, DI MARCO, FELTRI, FONTANA, FRAGOMELI, GADDI, MANGIAROTTI, NEGRI, PALADINI, PALESTRA, PALMERI, ROSATI e SPELZINI.

### Risultano pertanto presenti n. 65 Consiglieri

Assiste il Segretario dell'Assemblea Consiliare: EMANUELA PANI.

**OGGETTO:** LINEE DI INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI, A SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE NON COMUNALI, PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA 2023/2026 (ARTICOLO 7 TER DELLA LEGGE REGIONALE 19/2007).

INIZIATIVA: PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (PDA/12)

COMMISSIONE REFERENTE: IV

CODICE ATTO: PDA/12

## IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

### VISTI:

- la legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) che disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito, tra l'altro, dalle istituzioni scolastiche paritarie che concorrono con le scuole statali e degli enti locali, nella loro specificità e autonomia, a realizzare l'offerta educativa sul territorio e a rispondere alla domanda di istruzione;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) e, in particolare, l'articolo 1, commi 180 e 181, lett. e);
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- l'Intesa siglata in sede di Conferenza Unificata in data 8 luglio 2021 (rep. atti 82/CU), con la quale è stato sancito l'Accordo sullo schema di delibera del Consiglio dei ministri recante "Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025";
- l'Intesa siglata in sede di Conferenza Unificata (rep. atti 101/CU) del 4 agosto 2021, con la quale è stato sancito l'Accordo sullo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione recante "Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per l'esercizio finanziario 2021 (prima parte del finanziamento)";
- l'Intesa siglata in sede di Conferenza Unificata (rep. atti 119/CU) del 9 settembre 2021, con la quale è stato sancito l'Accordo sullo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione recante "Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per gli esercizi finanziari 2021 (seconda parte del finanziamento), 2022 e 2023";
- il decreto del Ministro dell'istruzione 22 novembre 2021, n. 334 (Adozione delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei) di cui all'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 65/2017;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 7 aprile 2022, n. 87 (Decreto di riparto della prima quota di risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato zero-sei e.f. 2021);
- il decreto del Ministro dell'istruzione 7 aprile 2022, n. 88 (Decreto di riparto della seconda quota di risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato zero-sei e.f. 2021);
- il decreto del Ministro dell'istruzione 7 aprile 2022, n. 89 (Decreto di riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato zero-sei e.f. 2022);
- l'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;
- il decreto del Ministro dell'istruzione del merito 9 maggio 2023, n. 82, che ripartisce tra le Regioni le risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni disponibili per l'esercizio finanziario 2023;

RICHIAMATA la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) e, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 ter – come modificato dalla legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa

ordinamentale 2023) – che prevede che la Regione, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell’infanzia paritarie non comunali, ne sostiene l’attività mediante un proprio intervento finanziario, integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;

RICHIAMATI, altresì, gli atti di programmazione strategica regionale e, in particolare, il Programma regionale di sviluppo sostenibile (PRSS) della XII legislatura – approvato con deliberazione del Consiglio regionale 20 giugno 2023, n. 42 – che individua tra gli obiettivi prioritari dell’azione di governo il consolidamento della rete dei servizi per l’infanzia, in stretta sinergia con il sistema degli enti locali, le istituzioni scolastiche e le famiglie, quale necessario punto di ingresso nel sistema di istruzione;

RICHIAMATI in via ulteriore:

- la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2021, n. XI/5618 (Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni – Programmazione regionale degli interventi e criteri per il riparto del Fondo nazionale relativo all’annualità 2021 (seconda quota) e alle annualità 2022 e 2023, in attuazione del nuovo Piano di azione nazionale pluriennale per il quinquennio 2021/2025), come modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 529 del 26 giugno 2023, che ha approvato – nel quadro degli indirizzi contenuti dal citato Piano di azione nazionale pluriennale relativo al sistema di educazione e di istruzione per il periodo 2021-2023 – i criteri per la programmazione regionale e per il riparto delle risorse del Fondo nazionale del sistema integrato di educazione e di istruzione, individuando nello specifico, quale tipologia prioritaria di intervento, il finanziamento in quota parte delle spese di gestione delle scuole dell’infanzia paritarie non comunali, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, anche al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;
- il decreto dirigenziale n. 17307 del 14 dicembre 2021, di determinazione delle previsioni finanziarie e approvazione dell’elenco dei comuni ammissibili al finanziamento del Fondo nazionale relativo al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il triennio 2021/2023;
- il decreto dirigenziale n. 10390 del 7 luglio 2023, che ha approvato l’elenco dei comuni ammessi al finanziamento e il riparto della quota rimodulata del Fondo nazionale di cui all’articolo 12 del d.lgs. 65/2017, spettante alla Lombardia per l’annualità 2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 7 ter della l.r. 19/2007, il Consiglio regionale approva gli indirizzi per l’assegnazione dei contributi regionali a sostegno delle scuole dell’infanzia paritarie non comunali, aventi sede sul territorio regionale;

RILEVATA l’esigenza di valorizzare e sostenere – nell’ambito del nuovo Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni – i servizi di interesse generale erogati dalle scuole dell’infanzia paritarie non comunali, stante in particolare:

- la loro significativa e capillare diffusione sul territorio lombardo, con un rilevante numero di bambini frequentanti, pari a circa il 50 per cento del numero totale di bambini iscritti alla

scuola dell'infanzia;

- la presenza, in numerosi comuni del territorio regionale, di un'offerta di istruzione garantita unicamente da scuole dell'infanzia paritarie non comunali;
- la necessità di garantire alle famiglie il contenimento delle rette scolastiche;

VISTA la proposta concernente “Linee di indirizzo per l’assegnazione dei contributi regionali a sostegno delle scuole dell’infanzia paritarie non comunali per il periodo di programmazione scolastica 2023/2026 (articolo 7 ter della legge regionale 19/2007)”, nel testo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale Allegato A, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. XII/1820 del 29 gennaio 2024;

RITENUTO altresì di rinviare a successivi decreti dirigenziali della competente Direzione generale Istruzione, Formazione, Lavoro, in attuazione del citato articolo 7 ter della l.r. 19/2007, il riparto e l’assegnazione dei contributi, per gli anni scolastici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, nei limiti degli stanziamenti del bilancio pluriennale 2024-2026, a valere sulla missione 4, programma 4 - Titolo 1, sui seguenti capitoli:

- capitolo 4390, per un ammontare pari a euro 9.500.000 per l’anno 2024, euro 9.500.000 per l’anno 2025 ed euro 7.500.000 per l’anno 2026;
- capitolo 12927, per un ammontare pari a euro 2.500.000 per l’anno 2024, euro 2.500.000 per l’anno 2025 ed euro 2.500.000 per l’anno 2026;

VISTA la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01), che prevede, al capitolo 2.5. “Istruzione e attività di ricerca”:

- “L’Istruzione pubblica organizzata nell’ambito del Sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un’attività non economica [...]” (paragrafo 28);
- “Il carattere non economico dell’istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d’iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema. Tali contributi finanziari spesso coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato. Essi non alterano pertanto il carattere non economico del servizio di istruzione generale prevalentemente finanziato dalle casse pubbliche. Questi principi possono riguardare i servizi pubblici d’istruzione quali la formazione professionale, la scuola elementare privata e pubblica e gli asili nido privati e pubblici, l’attività d’insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonché l’offerta di istruzione universitaria.” (paragrafo 29);

VALUTATO che la misura non ha rilevanza ai fini dell’applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato, in quanto le risorse pubbliche sono destinate alla riduzione degli oneri a carico delle famiglie;

SENTITA la relazione della IV Commissione consiliare “Attività produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione”;

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 65
Non partecipano alla votazione:	n. =
Consiglieri votanti:	n. 65
Voti favorevoli:	n. 63
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. 2

### **DELIBERA**

1. di approvare le “Linee di indirizzo per l’assegnazione dei contributi regionali, a sostegno delle scuole dell’infanzia paritarie non comunali, per il periodo di programmazione scolastica 2023/2026 (articolo 7 ter della legge regionale 19/2007)”, nel testo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di rinviare a successivi decreti dirigenziali della competente Direzione generale Istruzione, Formazione, Lavoro, in attuazione del citato articolo 7 ter della l.r. 19/2007, il riparto e l’assegnazione dei contributi, per gli anni scolastici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, nei limiti degli stanziamenti del bilancio pluriennale 2024-2026, a valere sulla missione 4, programma 4 - Titolo 1, sui seguenti capitoli:
  - capitolo 4390, per un ammontare pari a euro 9.500.000 per l’anno 2024, euro 9.500.000 per l’anno 2025 ed euro 7.500.000 per l’anno 2026;
  - capitolo 12927, per un ammontare pari a euro 2.500.000 per l’anno 2024, euro 2.500.000 per l’anno 2025 ed euro 2.500.000 per l’anno 2026;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale;
4. di demandare alla Direzione generale Istruzione, Formazione, Lavoro la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

**IL PRESIDENTE**  
(f.to Federico Romani)

**I CONSIGLIERI SEGRETARI**  
(f.to Alessandra Cappellari)  
(f.to Jacopo Scandella)

**IL SEGRETARIO  
DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE**  
(f.to Emanuela Pani)

**LINEE DI INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI, A SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE NON COMUNALI, PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA 2023/2026 (ARTICOLO 7 TER DELLA LEGGE REGIONALE 19/2007).**

**Premessa**

La legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul Sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia) e, in particolare, l'articolo 7 ter – come modificato con legge regionale n. 4 del 14 novembre 2023 – prevede che la Regione, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia paritarie non comunali, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario, integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da Convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.

In coerenza con il Programma regionale di sviluppo sostenibile (PRSS) della XII legislatura e in attuazione del nuovo Piano di azione nazionale pluriennale relativo al Sistema integrato di educazione e di istruzione per il quinquennio 2021-2025, nonché dei conseguenti atti di programmazione regionale adottati, le presenti Linee di Indirizzo per il periodo di programmazione scolastica 2023-2026 (che comprende gli anni scolastici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026) mirano a consolidare la rete dei servizi educativi erogati sul territorio lombardo a favore dei bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, in stretta sinergia con il sistema degli Enti locali, le Istituzioni scolastiche e le famiglie, nonché a garantire – anche con il contributo scuole dell'infanzia paritarie non comunali – un autentico pluralismo educativo, che concretizzi i principi di centralità della persona, libertà di scelta delle famiglie e parità dei soggetti che erogano i servizi.

A tal fine, si evidenzia che le istituzioni educative paritarie svolgono sul territorio lombardo un ruolo fondamentale nel perseguimento dei citati obiettivi, attraverso un capillare ed efficiente sistema educativo.

In tale ambito, le presenti Linee di Indirizzo individuano, in particolare, elementi utili alla realizzazione degli interventi finalizzati a valorizzare e sostenere i servizi di interesse generale erogati dalle scuole dell'infanzia paritarie non comunali, stante in particolare:

- la loro significativa e capillare diffusione sul territorio lombardo, con un rilevante numero di bambini frequentanti, pari a circa il 50 per cento del numero totale di bambini iscritti alla scuola dell'infanzia;
- la presenza, in numerosi comuni del territorio regionale, di un'offerta di istruzione garantita unicamente da scuole dell'infanzia paritarie non comunali;
- la necessità di garantire alle famiglie il contenimento delle rette scolastiche.

**Soggetti Beneficiari**

I contributi regionali di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 19/2007 sono destinati alle scuole dell'infanzia paritarie non comunali aventi sede sul territorio regionale, ivi comprese quelle con un numero di iscritti inferiore a quanto previsto in via ordinaria, perché situate in comuni montani, in piccole isole ed in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per l'infanzia. Tali scuole possono accogliere anche piccoli gruppi di bambini – per un massimo di tre unità per



Sezione – di età compresa tra i due ed i tre anni, sulla base di progetti attivati a livello territoriale, d'intesa tra le istituzioni scolastiche ed i comuni interessati.

Dai contributi regionali sono escluse le scuole dell'infanzia paritarie non comunali ovvero gli enti con scopo di lucro.

### Contesto

Negli ultimi anni, la Giunta regionale ha sempre garantito la realizzazione degli interventi di sostegno ai servizi di interesse generale erogati sul territorio lombardo dalle scuole dell'infanzia paritarie non comunali, nonostante il difficile contesto socio-economico ed i vincoli previsti dalle leggi di bilancio statali, che hanno comportato un drastico ridimensionamento dei tetti di spesa del Bilancio regionale. In particolare, negli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, Regione Lombardia ha assegnato specifici finanziamenti per la realizzazione degli interventi a favore delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, destinando risorse autonome per un ammontare complessivo, nel biennio, di 16 milioni di euro, a favore di oltre 1.200 scuole, per un totale di 174.866 alunni (pari a circa il 50 per cento della totalità dei bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia lombarde):

ANNO	STANZIAMENTO	N. SCUOLE	N. ALUNNI	N. SEZIONI
2021/2022	8.000.000	1.223	87.373	4.058
2022/2023	8.000.000	1.271	87.493	4.084
<b>TOT</b>	<b>16.000.000</b>	<b>2.494</b>	<b>174.866</b>	<b>8.142</b>

In via ulteriore, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge regionale 19/2007 e dagli atti di programmazione strategica regionale, Regione Lombardia garantisce e sostiene – nell'ambito della specifica componente “Disabilità” di Dote Scuola – le attività di inclusione scolastica dei bambini disabili frequentanti le scuole dell'infanzia paritarie non comunali, riconoscendone l'indefettibile funzione nell'ambito del Sistema nazionale integrato di educazione e di istruzione. Nello specifico, gli interventi attuati hanno riguardato l'assegnazione di un contributo integrativo ad hoc, a favore delle scuole dell'infanzia paritarie non comunali aventi sede in Lombardia che accolgono alunni con disabilità certificata, a copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno non altrimenti coperti dalla contribuzione statale e regionale, con un finanziamento complessivo di oltre 1.900.000 euro per il biennio 2022-2023 (n. 2.011 bambini nell'anno scolastico 2021-2022 e n. 2.168 bambini nell'anno scolastico 2022-2023).

### Criteri per il riparto dei contributi

Il comma 1 dell'articolo 7 ter della citata legge regionale 19/2007 (come modificato dalla legge regionale 14 novembre 2023, n. 4) stabilisce che il contributo regionale sia erogato alle scuole dell'Infanzia sulla base dei dati acquisiti dall'Ufficio Scolastico Regionale. Gli stanziamenti appostati sulla Missione 4, Programma 4 - Titolo 1, capitoli 4390 e 12927 del Bilancio pluriennale 2024-2026 sono ripartiti secondo i criteri di seguito specificati.

Il 50 per cento delle risorse regionali è attribuito in rapporto al numero di Sezioni riconosciute dall'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con un meccanismo incentivante a sostegno delle scuole paritarie non comunali con un minor numero di Sezioni, che contribuisce al riequilibrio dei contributi per sede.



Pertanto, il 50 per cento del totale del finanziamento regionale è suddiviso per il numero complessivo di Sezioni presenti sul territorio regionale; il valore risultante è moltiplicato per il numero di Sezioni di ciascuna istituzione, tenendo conto che:

- è attribuito il coefficiente 1 alle Sezioni che fanno parte di Istituzioni con un numero di Sezioni pari alla tipologia più presente in Lombardia;
- è attribuito il coefficiente 1,25 a ciascuna Sezione che fa parte di Istituzioni con un numero di Sezioni inferiori al valore medio;
- è attribuito il coefficiente 0,75 a ciascuna Sezione di Istituzioni con un numero di Sezioni superiori alla media.

Il 20 per cento delle risorse regionali è assegnato in base al numero degli alunni. Tale importo è ottenuto dividendo lo stanziamento relativo a tale voce per il numero complessivo di alunni iscritti. Il risultato così ottenuto (contributo per alunno) è poi moltiplicato per il numero di alunni frequentanti la singola scuola dell'infanzia paritaria non comunale.

Il 30 per cento dello stanziamento regionale è attribuito sulla base del numero delle sedi. Tale importo è ottenuto dividendo lo stanziamento relativo a tale voce per il numero complessivo di scuole paritarie non comunali. Il risultato così ottenuto è poi moltiplicato per il numero di sedi di ciascuna scuola paritaria non comunale. Il 3 per cento dell'importo destinato alle sedi è riservato alle scuole mono-Sezioni, quale fondo di perequazione, tenuto conto della necessità di fornire alle stesse un sostegno in ragione della loro peculiarità territoriale e dell'ubicazione esclusiva in aree con svantaggio (comuni montani, piccoli comuni o frazioni), ove rappresentano l'unica offerta educativa garantita.

### **Modalità assegnazione dei contributi**

L'assegnazione dei contributi è stabilita con apposito decreto dirigenziale (come prescritto dall'articolo 7 ter, comma 2, della legge regionale n. 19/2007), nei limiti degli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2024-2026, a valere sulla missione 4, programma 4 - Titolo 1, sui seguenti capitoli:

- capitolo 4390, per un ammontare pari a euro 9.500.000 per l'anno 2024, euro 9.500.000 per l'anno 2025 ed euro 7.500.000 per l'anno 2026;
- capitolo 12927, per un ammontare pari a euro 2.500.000 per l'anno 2024, euro 2.500.000 per l'anno 2025 ed euro 2.500.000 per l'anno 2026.

Ai fini dell'erogazione del contributo, si prescinde dalla sussistenza di una convenzione per il sostegno al funzionamento tra la singola scuola e le Amministrazioni comunali o di altre fonti di finanziamento.

